



Ordinanza  
sindacale

## Attività Produttive e Commercio

**Oggetto:** NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARI E DEI LABORATORI ALIMENTARI SITUATI NELLA C.D. 'ZONA UNIVERSITARIA'

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

- che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale P.G.N. 18657, successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. 136 P.G.N. 52550/2012:

a) detta gli indirizzi consiliari in materia di definizione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo, in particolare, che il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 13, co.3);

b) prevede le fattispecie e le relative sanzioni in materia di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro od in lattina e di bevande alcoliche (art. 14);

c) stabilisce modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano (art. 15);

- che, con ordinanza P.G.N. 228958/2012 in data 28/09/2012, è stata disposta una speciale disciplina per gli orari di apertura e chiusura per tutte le tipologie di attività commerciali ubicate nella via Giuseppe Petroni che prevede tuttora le seguenti fasce orarie di apertura:

per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;

per i laboratori artigianali alimentari:

- la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 23,00 e l'apertura non prima delle ore 06,00;
- per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto:
- dalle ore 06,00 alle ore 22,00;

PRECISATO che già in quella sede l'Amministrazione Comunale espresse l'intenzione di valutare attentamente, nel prosieguo, attraverso opportuni strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, la compatibilità delle attività commerciali che insistono in altre zone della città con la qualità della vita degli abitanti che vi risiedono;

DATO ATTO, altresì, che con l'ordinanza in parola si è riservato di espletare un'attività di analisi e di studio in relazione alla compatibilità dell'attività degli esercizi commerciali con le funzioni territoriali e antropiche al fine di rendere possibile una miglior armonizzazione del territorio verrà effettuata nel corso della vigenza del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento sindacale si è dimostrato una misura efficace e idonea a contribuire alle attività di contrasto a condotte individuali e collettive che compromettono le comuni regole di vita civile incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina incivili e di degrado urbano;

RILEVATO che la concentrazione di attività aventi la medesima destinazione che porta gli avventori a raccogliervisi naturalmente in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti, e di alimenti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora, non è può considerarsi più un fenomeno limitato alla Via Petroni, ma riguarda anche le strade e piazze più prossime ad essa, come Piazza Verdi, largo Respighi, Via Zamboni, Via delle Moline, Via delle belle Arti, in un perimetro ideale che può essere definito "zona universitaria";

TENUTO CONTO, poi, che la maggior parte dei pubblici esercizi svolgono l'attività di somministrazione in locali di ridotte dimensioni, i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali, poi, sono privi di sale interne, di modo che una tale combinazione di fattori favorisce la formazione di assembramenti di avventori sotto i portici e lungo la strada, di dimensioni consistenti tali da renderne difficile la gestione sotto diversi profili delle ordinarie categorie degli interessi pubblici;

RITENUTO che il concetto di "zona universitaria", che vede in Via Petroni una sorta di cuore del problema, considerata la sua funzione di raccordo tra il centro della città e Piazza Aldrovandi-Via San Vitale, in realtà, deve essere esteso ad un perimetro più ampio:

- via Capo di Lucca,
- via del Borgo di San Pietro,
- via Mascarella,
- via Centotrecento,
- via A. Bertoloni,
- via G. B. De Rolandis,
- piazza di Porta San Donato,
- via Irnerio
- piazza V. Puntoni,
- via delle Belle Arti,
- via del Guasto,
- via Castagnoli,
- via delle Moline,

- via Mentana,
- via de' Facchini,
- via Marsala,
- via Canonica,
- largo O. Respighi,
- via Valdonica,
- via del Carro,
- via dell'Inferno,
- via de' Giudei,
- vicolo Mandria,
- via Tubertini,
- via San Giobbe,
- via San Simone,
- piazza San Martino,
- piazzetta M. Biagi,
- piazza Rossini,
- via Zamboni,
- mura Anteo Zamboni,
- via San Giacomo,
- via F. Selmi,
- via Belmeloro,
- via Vinazzetti,
- via G.C. Croce,
- via San Leonardo,
- via Sant'Apollonia,
- via dell'Unione,
- via F. Acri,
- largo A. Trombetti,
- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,
- piazza G. Verdi,
- vicolo Bolognetti
- via Oberdan
- via San Vitale,
- via Torleone
- via Broccaindosso
- via Begatto
- piazza Aldrovandi,
- vicolo Broglio,
- vicolo Leprosetti,
- vicolo Fantuzzi,
- via Venturini,
- via Zappoli,
- Via Menotti,
- via Maroncelli,
- via Alessandrini,
- piazza VIII agosto,
- via Righi,

RILEVATA l'opportunità di estendere a tutta la "zona universitaria", come sopra descritta, il regime di orari per le attività commerciali attualmente vigente per Via Giuseppe Petroni al fine di scongiurare fin dall'origine qualunque forma di fenomeno idoneo a compromettere

le comuni regole di vita civile tale da incidere negativamente sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro;

ATTESO che la necessità di intervenire sugli orari delle attività commerciali dell'intera c.d. "zona universitaria" è stata presa in esame dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, in data 26 maggio 2015, presso cui è emersa l'opportunità che, nel contesto delle politiche integrate della sicurezza della Città e, in particolare, del centro storico, il Comune svolga un'azione mirata per l'eliminazione dei fenomeni di pregiudizio alla vivibilità urbana che si verificano nella area citata, in relazione alle proprie competenze istituzionali, anche a valere sulla potestà in ordine all'individuazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici;

RILEVATO che quanto risulta dai rapporti tecnici elaborati dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna sulla Via Petroni, da cui emerge che la medesima "è interessata, in orario notturno, da un clima acustico notevolmente superiore ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale, con evidente disturbo per le persone interessate: causa prevalente di tale disturbo è certamente da imputare al rumore antropico dovuto alla presenza di numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via", deve essere esteso alle aree immediatamente prossime, come piazza Verdi e le vie circostanti, in quanto, pur in mancanza di una rilevazione ARPA, il disturbo nelle ore notturne dovuto a rumore antropico in tutta la zona universitaria è comprovato anche dalle molteplici segnalazioni dei cittadini residenti pervenute alla Polizia Municipale e ad altri Settori del Comune, con le quali si evidenziano situazioni lesive o potenzialmente tali della salute pubblica (numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via provocando un grave disturbo al riposo; persone che per strada vomitano, urinano, ecc.) e dagli interventi effettuati in tali aree dalla Polizia Municipale;

RITENUTE, pertanto, l'opportunità e la necessità di intervenire per ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull'orario di apertura dei pubblici esercizi quale misura utile, a fronte dell'esigenza di tutela dei beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione Comunale è chiamata a proteggere, quali quelli alla salute, alla salubrità dell'ambiente, all'igiene pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

RICHIAMATO, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, l'art.31 del D.L. n.201/2011, convertito in legge dalla Legge n.214/2011, che, in particolare, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, considerando, tuttavia, che il secondo comma dell'articolo citato stabilisce, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: "(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare

in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” “ indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell’ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

RAVVISATO, pertanto, che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, le esigenze generali di assicurare la civile e pacifica convivenza, il vivere ordinato e rispettoso dei principi di legge in termini di rispetto del prossimo, attraverso il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbono ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell’iniziativa economica;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra rappresentato, intervenire con ordinanza “di zona” con riguardo alle peculiari caratteristiche del Centro Storico di Bologna, denominato “zona universitaria”, prevedendo fasce orarie di chiusura diversificate per gli esercizi di somministrazione e laboratori ed esercizi di vicinato, tenuto conto della diversità dei requisiti strutturali specifici per ciascuna attività , come indicato in parte dispositiva;

RILEVATA, altresì, l’opportunità di prevedere la possibilità di derogare al sistema degli orari stabiliti con la presente ordinanza attraverso la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 15 co. 1bis del vigente regolamento comunale di polizia urbana, con titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività con impatto sulla quiete pubblica, accordi ai sensi dell’art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedano l’assunzione, a carico dei medesimi, di precisi impegni quali ad esempio:

- 1) l’adozione di misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall’attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l’afflusso della clientela all’esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all’accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all’ordinato svolgimento delle attività d’impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- 2) non pubblicizzare offerte speciali sull’alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- 3) la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell’attività d’impresa;
- 4) fornire a richiesta l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
- 5) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
- 6) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 7) far effettuare, a seguito di richiesta dell’Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna monitoraggi dell’inquinamento acustico nell’area immediatamente circostante l’esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni

limitrofe.

**RILEVATO**, inoltre, che la deroga degli orari è ammessa con l'assunzione da parte dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande dei seguenti impegni/obblighi:

- 1) rispettare specifici orari di apertura del pubblico esercizio di somministrazione;
- 2) rispettare le normative sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3) garantire per un'ordinata e corretta gestione dell'attività l'assistenza e l'informazione alla clientela nel rispetto dei diritti degli abitanti della zona in termini di prevenzione del rumore e di decoro dell'area adiacente il proprio locale utilizzando appositi strumenti comunicativi e personale dedicato;
- 4) rinunciare a vendere bevande superalcoliche ad un prezzo inferiore a 2 euro per somministrazione, rinunciare a promuovere e pubblicizzare offerte seriali relativamente alle bevande alcoliche promuovendo il bere responsabile, esporre in vetrina ben visibile per i clienti un cartello che enunci questa politica;
- 5) impegnarsi a limitare disturbi della quiete pubblica attraverso una controllata gestione degli intrattenimenti musicali, rispettando le disposizioni del Regolamento Comunale per le attività rumorose;
- 6) assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale, nonché serrande durante l'orario di apertura, nonché collaborare con gli enti e aziende preposte alla pulizia e raccolta rifiuti.
- 7) mantenere i propri servizi igienici in uno stato di igiene e pulizia, garantendo l'accesso libero alla cittadinanza senza obbligo di consumazione e segnalando la cosa con apposito cartello, fatto salvo casi particolari da definire al tavolo di monitoraggio.
- 8) essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale;
- 9) assicurare il controllo degli avventori nelle immediate adiacenze del locale affinché non vi sia alcun stazionamento all'esterno dell'esercizio e relative pertinenze (dehors); in particolare i gestori hanno l'obbligo di impedire, dopo le ore 22, assembramenti di avventori fuori del proprio locale e nelle immediate vicinanze, avvalendosi eventualmente all'uopo di loro personale a ciò specificamente dedicato;

da parte dei titolari degli esercizi commerciali alimentari e/o misti e dei laboratori artigianali alimentari con l'assunzione dei seguenti impegni/obblighi:

- 1) non detenere presso il proprio esercizio commerciale/laboratorio artigianale e non cedere al pubblico bevande alcoliche né per la consumazione in loco, né per la vendita da asporto, né per la consegna a domicilio;
- 2) rimuovere l'eventuale presenza di vandalismo grafico dalle superfici murarie e dalle serrande del proprio esercizio commerciale ed intervenire tempestivamente in caso di ricomparsa del fenomeno;
- 3) rimuovere eventuali affissioni abusive dalle superfici murarie/ dagli arredi urbani/ dalle saracinesche/ dagli infissi metallici/ dalle cabine telefoniche ed impianti in genere/ prospicienti il proprio esercizio commerciale;
- 4) effettuare interventi di pulizia integrativa delle pavimentazioni di portico/ dei marciapiedi/ delle aree pedonali prospicienti il proprio esercizio commerciale.
- 5) assicurare il controllo degli avventori nelle immediate adiacenze del locale affinché non vi sia alcun stazionamento all'esterno dell'esercizio;
- 6) essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale;

VALUTATO positivamente percorso di collaborazione svolto in questi mesi attraverso il Consorzio ENJOY e il Tavolo di confronto tra residenti, locali e Amministrazione; un percorso che con questa nuova ordinanza non si intende interrompere ma rafforzare;

RITENUTO necessario, al fine di rendere coordinata l'azione di prevenzione allo stazionamento degli avventori ed al controllo all'esterno dei locali, invitare i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esercitare in forma consorziata l'esercizio dell'attività di vigilanza all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;

### **DISPONE**

a far data dal 29 gennaio 2016 per tutte le tipologie di attività commerciali ubicate nelle seguenti vie e strade del Centro Storico, costituenti la c.d. "zona universitaria":

- via Capo di Lucca,
- via del Borgo di San Pietro,
- via Mascarella,
- via Centotrecento,
- via A. Bertoloni,
- via G. B. De Rolandis,
- piazza di Porta San Donato,
- via Irnerio
- piazza V. Puntoni,
- via delle Belle Arti,
- via del Guasto,
- via Castagnoli,
- via delle Moline,
- via Mentana,
- via de' Facchini,
- via Marsala,
- via Canonica,
- largo O. Respighi,
- via Valdonica,
- via del Carro,
- via dell'Inferno,
- via de' Giudei,
- vicolo Mandria,
- via Tubertini,
- via San Giobbe,
- via San Simone,
- piazza San Martino,
- piazzetta M. Biagi,
- piazza Rossini,
- via Zamboni,
- mura Anteo Zamboni,
- via San Giacomo,
- via F. Selmi,
- via Belmeloro,
- via Vinazzetti,
- via G.C. Croce,
- via San Leonardo,
- via Sant'Apollonia,

- via dell'Unione,
- via F. Acri,
- largo A. Trombetti,
- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,
- piazza G. Verdi,
- vicolo Bolognetti
- via Oberdan
- via San Vitale,
- via Torleone
- via Broccaindosso
- via Begatto
- piazza Aldrovandi,
- vicolo Broglio,
- vicolo Leprosetti,
- vicolo Fantuzzi,
- via Venturini,
- via Zappoli,
- Via Menotti,
- via Maroncelli,
- via Alessandrini,
- piazza VIII agosto,
- via Righi,

1. di stabilire il seguente orario di apertura in relazione alle specifiche categorie di attività commerciali:

- per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
  - apertura dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 01,00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali alimentari
  - la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 23,00 e l'apertura non prima delle ore 06,00;
- per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto
  - apertura dalle ore 06,00 e chiusura alle ore 22,00;

2. la deroga agli orari di cui al punto 1 è ammessa con l'assunzione degli impegni/obblighi di cui in premessa:

- **per i pubblici esercizi** il seguente orario: domenica e lunedì cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 01.00 del giorno successivo; martedì, mercoledì e giovedì cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 02.00 del giorno successivo; venerdì e sabato cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 03.00 del giorno successivo.

- **per i titolari degli esercizi commerciali alimentari e/o misti e dei laboratori artigianali alimentari:** comunicare l'orario prescelto con la sottoscrizione dell'accordo.

3. di precisare che, al fine di assicurare un corretto e ordinato deflusso degli avventori, l'esercizio deve chiudere entro 30 minuti dagli orari sopra citati, restando inteso che nel corso di tale periodo è vietata qualunque somministrazione;

4. di vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina ai sensi dell'art. 14, comma 1, del

Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo;

5. le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura:

a) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n.22142/2011;

b) nel caso in cui l'esercente incorra in ulteriori violazioni degli orari e degli impegni/obblighi, revoca della deroga agli orari;

c) nel caso di terza violazione per i pubblici esercizi agli obblighi di cui ai numeri 12 e 16, sospensione dell'attività per 10 giorni ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Dispone che la presente ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni.
- sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed laboratori artigianali del settore alimentare insediati nelle vie e strade interessate dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza Pg. n. 168895/2015.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

P. il Sindaco  
L'Assessore Matteo Lepore

**Bologna, 29/01/2016**